C/2024/578

4.1.2024

Sintesi della decisione della Commissione

del 21 febbraio 2022

relativa all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

(Caso M.10494 – VIG/AEGON CEE (procedura articolo 21))

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2024/578)

Il 21 febbraio 2022 la Commissione ha adottato una decisione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [1]*, in particolare l'articolo 21, paragrafo 4. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede del caso è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2*

I. **LE PARTI E L'OPERAZIONE**

(1) Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe («VIG») è la holding di Vienna Insurance Group, un gruppo assicurativo internazionale con sede in Austria. VIG opera tramite controllate e filiali in 30 paesi, prevalentemente nella regione dell'Europa centrale e orientale (inclusa l'Ungheria attraverso le sue controllate locali). Offre servizi di assicurazione vita e non vita.

(2) Aegon N.V. («AEGON») è un gruppo assicurativo con sede nei Paesi Bassi. Le sue imprese ungheresi, polacche, rumene e turche («AEGON CEE») operano nei settori dell'assicurazione vita e non vita, dei fondi pensione, dei servizi di gestione patrimoniale e dei relativi servizi accessori. Le controllate ungheresi di AEGON facenti parte di AEGON CEE sono denominate «AEGON Ungheria».

(3) VIG intende acquisire il controllo esclusivo di AEGON CEE («l'operazione»). VIG e AEGON hanno firmato a tal fine un accordo di compravendita il 29 novembre 2020.

(4) L'acquisizione costituisce una concentrazione di dimensione unionale ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. VIG ha notificato alla Commissione il progetto di acquisizione il 15 luglio 2021; dopo averlo esaminato, la Commissione ha autorizzato incondizionatamente l'operazione il 12 agosto 2021.

II. **SINTESI**

A. **Articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni**

(5) L'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni attribuisce alla Commissione la competenza esclusiva per esaminare le concentrazioni di dimensione unionale e prevede che gli Stati membri non applichino a tali concentrazioni le rispettive legislazioni nazionali in materia di concorrenza. Gli Stati membri possono adottare opportuni provvedimenti per tutelare interessi legittimi, ma tali provvedimenti devono essere necessari, proporzionati e compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'UE.

(6) La sicurezza pubblica, la pluralità dei media e le norme prudenziali, sono interessi riconosciuti legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni («interessi riconosciuti»). Le misure volte a tutelare tali interessi, che possono vietare, sottoporre a condizioni o compromettere una concentrazione di dimensione unionale, possono essere adottate ed entrare in vigore senza notifica preventiva alla Commissione e senza approvazione da parte di quest'ultima, a condizione che mirino effettivamente a tutelare un interesse riconosciuto e siano chiaramente conformi ai principi di proporzionalità e di non discriminazione.

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(7) Le misure nazionali volte a tutelare interessi diversi dai summenzionati «interessi riconosciuti» devono essere notificate alla Commissione prima della loro entrata in vigore, affinché la Commissione possa esercitare un controllo prima che entrino in vigore («obblighi di notifica e di sospensione»).

(8) Secondo la prassi consolidata della Commissione, al fine di garantire l'*effetto utile* dell'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea («TUE»), che impone all'UE e agli Stati membri un obbligo di leale cooperazione, gli obblighi di notifica e di sospensione si applicano anche nel caso di misure nazionali che mirano a tutelare un interesse riconosciuto quando sussistono ragionevoli dubbi sul fatto che tali misure intendano effettivamente tutelare un «interesse riconosciuto» e/o siano conformi ai principi di proporzionalità e di non discriminazione ([2]).

B. **La decisione di veto adottata dall'Ungheria**

(9) Il 28 novembre 2020 il governo ungherese ha adottato un decreto che estende l'ambito di applicazione della legislazione ungherese in materia di investimenti esteri diretti nel quadro dello stato di emergenza dichiarato nel contesto della pandemia di coronavirus. Tale estensione prevede che l'acquisizione, da parte di un'impresa di uno Stato membro dell'UE diverso dall'Ungheria, di un'impresa ungherese del settore assicurativo rientri nell'ambito di applicazione della legislazione ungherese in materia di investimenti esteri diretti e sia pertanto soggetta a un esame da parte del governo ungherese che può in ultima analisi opporvisi.

(10) Sulla base di tale modifica della legislazione sugli investimenti esteri diretti, VIG ha notificato l'acquisizione di AEGON Ungheria al ministero degli Interni ungherese. Il 6 aprile 2021 il ministro dell'Interno ungherese ha adottato una decisione che vieta la proposta di acquisizione di AEGON Ungheria da parte di VIG (la «decisione di veto») senza fornire alcuna giustificazione oltre ad affermare che l'operazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza nazionale dell'Ungheria.

(11) Il 5 maggio 2021 VIG ha presentato ricorso contro la decisione di veto dinanzi al Tribunale metropolitano di Budapest. AEGON è stata successivamente ammessa al procedimento in qualità di parte interessata. Il 31 agosto 2021 il Tribunale metropolitano di Budapest ha respinto il ricorso di VIG. Il 19 ottobre 2021 VIG e AEGON hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione ungherese contro la sentenza emessa dal Tribunale metropolitano di Budapest. Questo procedimento è tuttora in corso.

C. **L'indagine della Commissione**

(12) Il 29 ottobre 2021 la Commissione ha avviato un'indagine in merito alla compatibilità della decisione di veto con l'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni.

(13) Il 20 gennaio 2022 la Commissione ha informato l'Ungheria della sua conclusione preliminare secondo cui la decisione di veto è incompatibile con l'articolo 21 del regolamento sulle concentrazioni e ha chiesto all'Ungheria di presentare le proprie osservazioni in merito a tale conclusione preliminare.

(14) Il 10 febbraio 2022 l'Ungheria ha risposto alla conclusione preliminare della Commissione. Quest'ultima ha esaminato le argomentazioni dell'Ungheria e ne ha tenuto debitamente conto per formulare le conclusioni che figurano nella decisione.

([2]) Cfr. la precedente prassi della Commissione relativamente alla decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 nel caso M.4197 *E.ON/Endesa*, punto 27; alla decisione della Commissione del 26 settembre 2006 nel caso M.4197 *E.ON/Endesa*, punto 24; e alla decisione della Commissione del 20 luglio 1999 nel caso M.1616 *BSCH/Champalimaud* (misura provvisoria), punti 65-67. La Corte di giustizia ha ritenuto che una decisione della Commissione che seguisse tale approccio non contenesse errori manifesti di sentenza - sentenza del 6 marzo 2008 nella causa C-196/07 *Commissione/Spagna*, C-196/07, EU:C:2008:146, punti 35-36.

D. **Valutazione della Commissione**

(15) La Commissione ha constato che:

(a) l'Ungheria non ha stabilito per quale motivo il profilo del nuovo investitore in AEGON Ungheria, ossia VIG, una compagnia assicurativa austriaca, comporterebbe un maggiore rischio per la sicurezza pubblica rispetto all'attuale proprietario di AEGON Ungheria, ossia AEGON, una compagnia assicurativa olandese;

(b) la Commissione valuta regolarmente le concentrazioni aventi una dimensione unionale nel settore assicurativo senza che gli Stati membri sollevino preoccupazioni legate alla sicurezza pubblica; e

(c) l'Ungheria non ha fornito alla Commissione (né a VIG o AEGON) alcuna motivazione sostanziale che giustifichi l'adozione della decisione di veto, al di là della semplice affermazione che l'operazione costituirebbe una minaccia per la sicurezza pubblica in Ungheria.

(16) La Commissione ha pertanto concluso che sussistono ragionevoli dubbi sul fatto che la decisione di veto miri effettivamente a tutelare un interesse legittimo (pubblica sicurezza) e sia compatibile con i principi generali e le disposizioni del diritto dell'UE. Ne consegue che la decisione di veto avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione (e approvata da quest'ultima) prima della sua attuazione e che si è pertanto verificata una violazione degli obblighi di notifica e di sospensione.

(17) La Commissione ha inoltre esaminato la compatibilità della decisione di veto con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'UE, in particolare con la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»).

(18) La decisione di veto limita la libertà di stabilimento di VIG. L'Ungheria non ha dimostrato in modo adeguato che la decisione di veto è stata adottata contro una minaccia reale e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica che giustificherebbe la restrizione a titolo di deroga alla libertà di stabilimento. Inoltre, l'Ungheria non ha dimostrato che la decisione di veto è adeguata e proporzionata al suo obiettivo, ossia la salvaguardia della sicurezza pubblica.

(19) Di conseguenza, la decisione di veto è incompatibile con la libertà di stabilimento. La decisione di veto non è pertanto compatibile con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione e viola così l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

III. **CONCLUSIONE**

(20) Per i motivi di cui sopra, la decisione conclude che l'Ungheria ha violato l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 139/2004 adottando, senza notifica preventiva alla Commissione e approvazione da parte di quest'ultima, la decisione del ministro dell'Interno ungherese, del 6 aprile 2021, che vieta l'acquisizione di AEGON Ungheria da parte di VIG; tale decisione è incompatibile con l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e viola pertanto la competenza esclusiva della Commissione di decidere in merito a una concentrazione avente una dimensione unionale.

(21) Di conseguenza, la decisione ordina all'Ungheria di ritirare la decisione di veto entro il 18 marzo 2022.